

rettore della stessa Università. Questi due uffici sono compresi nella pianta organica degli impiegati universitari; consegue da ciò che, se la qualità di professore del collegio di Macerata potrebbe far ritenere eleggibile il marchese Ricci, la qualità di rettore dell'Università lo fa comparire ineleggibile. È ben vero che nel decreto di nomina a rettore dell'Università fu dichiarato che egli sarebbe rettore pel presente anno scolastico, ma ciò, secondo l'opinione del IV ufficio, non fa sì che il marchese Ricci non abbia qualità vera d'impiegato. Non si tratta in questo caso d'una missione essenzialmente temporanea. L'impiego di rettore è un impiego stabile, e, come ho già detto, comparisce nella pianta organica degli impieghi universitari. Poco monta che al marchese Ricci sia stato confidato l'ufficio pel corrente anno scolastico solamente. Ben si comprende che, senza un nuovo decreto, egli dovrà esercitare quest'ufficio fintantochè non abbia un successore, e ben si comprende che la durata di quest'ufficio potrà essere prorogata per mezzo della legittima autorità, quando la proroga piaccia al Governo. In seguito a ciò, a nome del IV ufficio, debbo proporvi l'annullamento dell'elezione fatta nel collegio di Tolentino.

**MUSUMECI.** Domando la parola.

Io non so da quali leggi venga retta la Università di Macerata, ma nella maggior parte delle Università l'ufficio di rettore deve per necessità, come ufficio universitario, andare ad uno dei professori ordinari; quindi non è un ufficio diverso che possa dirsi costituire un cumulo in una sola persona, un ufficio avente stipendio separato. Il Re suole scegliere tra i professori uno dei più distinti, ma sempre e soltanto tra i professori. È dunque una carica annessa al professorato.

Secondo le leggi che noi avevamo in Sicilia, erano gli stessi professori quelli che venivano ogni anno ad eleggere tra loro il rettore; quindi, in via di schiarimento, io domanderei al signor relatore da qual legge è retta questa Università, onde vedere se veramente questo di rettore è un impiego separato, o se è uno degli uffici che necessariamente spettano ai professori, poichè in quest'ultimo caso non sarebbe che l'ufficio stesso di professore, avente per un tempo un'incumbenza speciale.

**MACCIÒ, relatore.** Non posso dare schiarimenti particolari intorno all'ordinamento dell'Università di Macerata; posso tuttavia accertare che l'ufficio di rettore viene esercitato da alcuno dei professori, e che lo stipendio di professore e quello di rettore dell'Università sono separati nella tabella degli impiegati nell'Università medesima. Dunque, a parer mio, non si può mettere in dubbio che l'ufficio di rettore non abbia nome e stipendio particolare, affatto diverso dal nome e dallo stipendio di professore. Se la qualità di rettore stipendiato concorre nello stesso individuo con quella di professore parimenti stipendiato, è manifesto che nella medesima persona si riuniscono due uffici, uno dei quali permette e l'altro vieta la eleggibilità. Ed invero la legge che riconosce come eleggibili i professori non fa alcuna eccezione a favore dei rettori di Università, i quali abbiano veste di professore.

Dopo questi schiarimenti persisto nelle conclusioni che ho testè proposte alla Camera a nome del IV ufficio.

(La Camera, approvando, annulla l'elezione.)

**TECCHIO, relatore.** Collegio di Gorgonzola.

In questo collegio, che si divide in due sezioni, Gorgonzola e Cassano, sono iscritti 427 elettori.

Comparvero nel giorno 27 gennaio elettori 194, de' quali 101 diedero i loro suffragi al dottore Angelo Villa-Pernice, ed 81 al signor Giovanni Capellari della Colomba; altri 9 voti andarono dispersi, e 3 schede furono annullate.

Fu d'uopo procedere al secondo scrutinio nel 3 febbraio. Ed in questo di accorsero all'urna 245 elettori, dei quali 152 hanno votato pel Capellari; 107 pel Villa-Pernice; le altre 6 schede tornarono nulle.

Non v'erbero querele; le forme estrinseche appariscono debitamente osservate.

Il signor Capellari fu proclamato a deputato del collegio di Gorgonzola.

Ma il signor Capellari negli ultimi anni della dominazione straniera in Lombardia avea sostenuto in Milano l'ufficio di *prefetto delle finanze lombarde*, e dal regio Governo, pochi di dopo la cacciata degli Austriaci, fu collocato *in aspettativa* collo stipendio che gli spetterebbe nella qualità appunto di *prefetto delle finanze lombarde in aspettativa*.

Ciò posto, l'ufficio V ha considerato:

Che, giusta l'articolo 97 della legge elettorale 20 novembre 1859, i funzionari ed impiegati regii, aventi stipendio sul bilancio dello Stato, sono ineleggibili, ad eccezione solamente di quelli che si veggono designati dal n° 1 al n° 8 dello stesso articolo;

Che, giusta l'articolo 99, ogni funzionario od impiegato regio *in aspettativa* è assimilato al funzionario od impiegato *in attività*;

Che la legge elettorale 20 novembre 1859 (alla quale è identica in questo proposito l'altra legge del 17 dicembre 1860) è posteriore alla annessione della Lombardia alle antiche provincie, ed il legislatore del 20 novembre 1859 non potea non sapere che lo impiego di *prefetto delle finanze lombarde* sussisteva in Milano, e che dopo la collocazione del Capellari *in aspettativa* era stato assunto a quell'impiego il signor commendatore De Gori;

Che ciò nondimeno il legislatore non ha iscritto il *prefetto delle finanze lombarde* tra gli impiegati che, cogli otto paragrafi dell'articolo 97, sono exceptati dalla regola generale della ineleggibilità;

Che pertanto il Capellari era ed è ineleggibile alla nazionale rappresentanza.

Codesta conclusione del V ufficio fu presa a voti unanimi.

Ond'io, a nome del detto ufficio, ho l'onore di proporre alla Camera lo annullamento della elezione del signor Capellari della Colomba fatta nel collegio di Gorgonzola.

(La Camera approva le conclusioni, e l'elezione è annullata.)

**MENICHELLI, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera sopra l'elezione del collegio di Sinigaglia.

Questo collegio è composto di tre sezioni: gli elettori iscritti sono 483. Al primo scrutinio si presentarono a votare 205 elettori; al conte Giacomo Mattei furono dati 153 voti; all'avvocato Oreste Regnoli 47. Non avendo raccolto alcuno il numero legale, fu dichiarato il ballottaggio.

In questa occasione sopra 205 votanti il signor conte Mattei ebbe 156 voti; il signor Oreste Regnoli 9. Avendo quindi il conte Giacomo Mattei raccolta la maggioranza voluta dalla legge, fu proclamato deputato.

Il V ufficio, non avendo trovata alcuna irregolarità, nè essendovi protesta, vi propone la convalidazione.

(La Camera approva.)

Collegio di Ozieri.

Il collegio di Ozieri si compone di dieci sezioni. Gli elettori iscritti sono 1752. Alla prima votazione accorsero 806 elettori.

Il signor Sanna Sanna avvocato Giuseppe ebbe 420 voti; il signor professore Domenico Berti 372. Fu quindi proclamato il ballottaggio.